



Trib. Forlì - 2023

m_dg		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLÌ		
N. 1254		
31 MAG 2023		
UOR	CC	RUO
Funzione	Procuratore	Avvocato
Protocollo	Sottoscritto	

Tribunale di Forlì

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena

Camera penale della Romagna

PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Il presente protocollo viene predisposto al fine di instaurare delle buone prassi, nei rapporti tra l'Autorità giudiziaria e l'Avvocatura finalizzate a garantire l'effettiva applicazione della nuova disciplina in tema di pene sostitutive introdotta dal D.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), secondo criteri di economia processuale e di utilizzo razionale delle risorse.

Adempimenti del difensore

Il difensore, di fiducia o d'ufficio, si dovrà munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive e potrà:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte;
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice ex art. 545 bis c.p. dà avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l'art. 448, co. 1 bis c.p.p. solo nei casi strettamente necessari;
- in entrambi i casi (richiesta all'esito del giudizio e patteggiamento), depositare tempestivamente, già in sede di conclusioni, la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di deferimento dell'udienza, fatta salva la valutazione del Giudice di concederla in base alle contingenze del caso concreto tempestivamente rappresentate dal difensore.

Elenco della documentazione da produrre

In via generale, trattasi di documentazione necessaria affinché il Giudice possa immediatamente pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, senza necessità di disporre la sospensione del processo ex art. 545 bis c.p.p. e di investire l'UEPE della questione.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie per la decisione.

Resta salvo il caso di richiesta della semilibertà sostitutiva, ove il Giudice dovrà in ogni caso disporre la sospensione del processo per consentire all'UEPE l'elaborazione del programma.

Resta ferma inoltre la facoltà del Giudice, anche a fronte della produzione di tale documentazione, di interpellare comunque l'UEPE laddove lo ritenga necessario per l'elaborazione del programma o per l'acquisizione di ulteriori informazioni.

Per ciascuna delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 ss. l. 689/1981 il difensore potrà depositare, al fine di agevolare il Giudice e l'UEPE (ove interpellato) nella costruzione della pena sostitutiva la seguente documentazione:

1) per la pena pecunaria sostitutiva e per richiesta di rateizzazione ex art. 133 ter c.p.

- dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno (ed eventualmente quelle dei due anni precedenti).
c/o ISEE

Potrà altresì produrre ogni altra documentazione utile ai fini della individuazione del criterio di ragguglio (ad es., busta paga, eventuali contratti di mutuo e finanziamenti in essere, visura catastale, elenco conti correnti e depositi titoli).

2) per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

- dichiarazione di disponibilità di un ente tra quelli indicati dall'art. 56 bis comma 1 L.689/81 alla presa in carico per il lavoro di pubblica utilità, comprensiva del programma di lavoro, predisposto dall'Ente e possibilmente dei relativi orari;
(il difensore richiederà quindi all'Ente anche tali precisazioni)

Potrà altresì produrre ogni ulteriore documentazione utile per favorire la valutazione del giudicante.

3) per la detenzione domiciliare sostitutiva

- indicazione del domicilio dove il condannato chiede di trascorrere la D.D. sostitutiva e ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente;
- documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
- documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) oppure formativa e di studio;
- indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE (per il caso in cui il Giudice dovesse necessario interellarlo ai fini della elaborazione del programma);

Il difensore potrà altresì rappresentare, producendo documentazione idonea allo scopo:

- eventuali esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90)
- eventuali ulteriori esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

4) per la semilibertà sostitutiva

Essendo l'applicazione di tale sanzione necessariamente subordinata alla elaborazione di un programma trattamentale da parte dell'UEPE, il difensore a fronte della richiesta di tale pena sostitutiva non dovrà produrre nell'ambito del giudizio alcuna documentazione.

Tuttavia, il difensore potrà inviare la documentazione di seguito indicata all'UEPE una volta che lo stesso sarà stato attivato dal Tribunale per l'elaborazione del programma.

- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE;
- Documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma UEPE)
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).
- Indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90).

Ferrara, 25 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale ff
(Dott.ssa Monica Galassi)

Il Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Maria Teresa Cameli)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(Avv. to Luca Porsigli)

Il Presidente della Camera Penale
(Avv. Carlo Benini)

